

proposta di legge n. 61

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 11 novembre 2005

MODIFICHE ALLA L.R. 5 AGOSTO 1992, N. 34 “NORME IN MATERIA URBANISTICA,
PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO”

Signori Consiglieri,

la Corte Costituzionale, con sentenza 29 luglio 2005, n. 343, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 30 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 nella parte in cui non prevedono che copia dei piani urbanistici attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni della Regione (o alla Provincia cui siano state conferite le relative funzioni).

In particolare, la Corte ha posto in rilievo che l'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, norma non derogabile dalle leggi regionali, consente che gli strumenti urbanistici attuativi comunali, esclusi quelli interessanti aree di interesse regionale, non siano soggetti ad approvazione regionale. Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo 24 dispone che i Comuni debbano comunque trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni, copia di detti strumenti attuativi e debbano esprimersi con motivazioni puntuali sulle eventuali osservazioni ricevute.

Secondo la Corte, l'obbligo dei Comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione assume il carattere di principio fondamentale. La materia in questione, infatti, rientra nella materia "governo del territorio" ed è quindi oggetto di legislazione concorrente, con la conseguenza che le Regioni debbono osservare i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale.

La legge 47/1985 ha semplificato le procedure in materia urbanistica, eliminando l'approvazione degli strumenti attuativi, accentuando, peraltro, le forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati.

L'articolo 30 della l.r. 34/1992, invece, nel disciplinare la procedura di formazione del piano attuativo, ammette opposizioni e osservazioni da parte di chiunque, ma non ne prevede specificamente l'invio alla Provincia (ente cui sono state conferite le funzioni in materia urbanistica dalla stessa legge regionale) al fine di sollecitarne le osservazioni.

Secondo la Corte, la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'incostituzionalità degli articoli 4 e 30 della legge regionale, mentre la previsione dell'obbligo di trasmettere copia del riepilogo informativo statistico dei dati di ogni singolo piano, contenuta nell'articolo 35 della l.r. 34/1992, non è stata ritenuta idonea a porre la Provincia nella condizione di attuare quella collaborazione insita nelle osservazioni e sollecitazioni al Comune a compiere nuove valutazioni.

La pronuncia della Corte rende, quindi, necessaria la revisione dell'articolo 30 della l.r. 34/1992, in modo da inserire la fase della trasmissione dei piani alla Provincia nell'ambito del procedimento di approvazione, di competenza comunale, ed in particolare prima dell'approvazione definitiva, al fine di giungere alla fase decisoria solo dopo l'acquisizione delle eventuali osservazioni dei cittadini e della Provincia.

Con il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge vengono apportate alcune modifiche tecniche alla l.r. 34/1992 rese necessarie dalla sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale medesima.

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 34/1992)

1. L'articolo 30 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi)

1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.

3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.

4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.

5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.”.

2. Sono abrogati la lettera h) del comma 1 dell'articolo 34 e l'articolo 35 della l.r. 34/1992.